



ORIGINALE

CITTÀ DI VENOSA
Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del 28-06-2021

Oggetto: Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione delle tariffe per l'anno 2021 e modifica del Regolamento comunale per la disciplina della tassa.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **15:20**, nella Sala Consiliare di "Palazzo Calvini", a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

A seguito di appello nominale effettuato all'inizio della seduta, risultano essere presenti i seguenti Consiglieri come appresso indicati:

IOVANNI MARIANNA	P	PALUMBO ANTONIO	P
ZIFARONE NICOLA	P	BITETTA ROCCO	A
PAPA FABIANA	P	SQUEGLIA CLEMENTE MICHELE	P
COLANGELO GIOVANNI	A	MOLLICA FRANCESCO	A
PUGLIESE GIUSEPPE	P	ANTENORI ANGELO	A
MINUTIELLO MADDALENA	P	DITOMMASO ROCCO	A
PIZZOLORUSSO MICHELA	P	FATONE ANTONELLA	A
BELLEZZA DONATELLA	P	ANTENORI PASQUALINA	P
MASTRANGELO LUCIANA	P		

Presenti N. 11

Assenti N. 6

Gammone Sonia in qualità di assessore esterno [P]

Assume la Presidenza Mastrangelo Luciana in qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale dott. Rosa Pietro che, in funzione delle competenze di cui all'art. 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000.

La pubblicità della seduta del Consiglio comunale viene assicurata attraverso la pubblicazione del file sul sito istituzionale dell'ente.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti per la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Si riportano, di seguito, gli interventi così come trascritti da ditta esterna a tal fine appositamente incaricata

Continua il Presidente:

Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno: **"Tassa sui rifiuti Tari. Approvazione delle tariffe per l'anno 2021 e modifica regolamento comunale per la disciplina della tassa"**.

Chi presenta questo punto? Nuovamente il vicesindaco. Prego.

Il Vicesindaco:

Grazie Presidente. Allora richiamato l'articolo 6 del decreto legge 73 del 2021, che prevede in relazione alla perdurante emergenza epidemiologica da covid-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate alle chiusure obbligatorie, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finanziato alla concessione di parte dei Comuni nella riduzione della Tari, di cui all'articolo 1. Dato atto che ad oggi non è stata ancora ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnate a ciascun ente. Che pertanto al fine della determinazione alla suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da Anci-Ifel e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Venosa la somma di euro 67.616. Pertanto si chiede di deliberare a questo Consiglio, ovviamente di approvare il piano tariffario anno 2021 dove vengono determinate le tariffe della tassa di rifiuti Tari per l'anno 21 relativamente alle utenze domestiche e non domestiche; di determinare la misura tariffaria giornaliera in base alla tariffa annuale della Tari rapportato al giorno, maggiorata di un importo percentuale del 2% e di approvare le riduzioni. Le riduzioni riguardano, ovviamente andiamo ad approvare la modifica all'articolo 34 bis del vigente regolamento per la disciplina della tassa, avente ad oggetto "riduzione per attività produttive", inserendo il comma 3. Quindi abbiamo previsto di esentare al 100% musei, biblioteche, scuole, associazioni e luogo di culto. Ripeto, riduzione al 100% della Tari per musei, biblioteche, scuole, associazioni, luogo di culto, cinematografi e teatri. Una riduzione del 50% sulla tassa Tari per alberghi con ristorante, alberghi senza ristoranti, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub, bar caffè e pasticceria. Ricordo, questi avranno una riduzione del 50%. Mentre abbiamo una riduzione del 30% per negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni, attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barberia ed estetista. Inoltre si dà anche atto che la predetta modifica entra in vigore dal primo gennaio 2021 ed avrà efficacia per la sola annualità 2021. Ma ci preme anche specificare che le riduzioni che abbiamo appena citato sono riconosciute d'ufficio. Grazie Presidente.

Il Presidente:

Prego vicesindaco. Dichiariamo aperta la discussione. C'è qualcuno che vuole intervenire? Prego consigliera Antenori.

Consigliere Antenori Pasqualina:

Grazie Presidente e auguri di buon lavoro. Quello che le chiedo semplicemente è di svolgere il suo ruolo come al solito, come prevede praticamente con imparzialità e tutto quanto. Grazie e buon lavoro. Allora, io nella terza Commissione praticamente del 24 giugno scorso, propedeutica a questo Consiglio, ebbi a fare delle osservazioni in merito al tributo Tari, che grava sui cittadini di questa città e che di anno in anno praticamente non vede riduzione in termini economici. Le richieste di pagamento pervenute poco tempo fa relative alle due prime rate, e prendendo a mo' di esempio un nucleo familiare con due componenti, mettono in evidenza come la terza rata in pagamento il prossimo mese di dicembre sarà oggetto di notevole aumento, in quanto la quota fissa applicata alle prime

due rate, pari a 1,32, che da quel che mi è stato spiegato in Commissione altro non è che il 76% della quota fissa, pari a 1,98 della tariffa Tari anno 2020, passeranno quindi con la rata di dicembre a 1,84, che la quota fissa prevista per l'anno 2021. Poi guardando il piano tariffario anno 2021, da pagina 11, salta immediatamente all'occhio lo squilibrio proporzionale delle tariffe che per veder diminuire il costo della Tari, sempre prendendo ad esempio un numero di componenti di due persone, bisogna essere proprietari di case di minimo 180 metri quadrati ad andare su. Case che possono permettersi solo quei cittadini appartenenti a un cetto sociale alto, che può pagare tutte le Tari di questo mondo rispetto a quel cetto medio basso, che il tributo se lo vede aumentare pur avendo un'abitazione al di sotto di 180 metri quadrati, ingenerando così una disuguaglianza ed una disparità di trattamento alla quale bisogna subito mettere riparo per ristabilire almeno quel minimo di uguaglianza di trattamento che dà dignità alle persone. Negli ultimi tempi è sotto gli occhi di tutti il degrado che attanaglia questa città. La sporcizia regna sovrana in ogni angolo e via. E se ciò avviene io mi domando una ragione deve pur esserci se improvvisamente ci ritroviamo in questa a dir poco infelice condizione. Ma l'amministrazione, io voglio chiedervi, esercita i dovuti controlli nei confronti della società appaltatrice a mo' di verifica che le clausole contenute nel disciplinare d'appalto vengano rispettate? Dal momento che per il servizio vengono spesi fior fior di quattrini, oppure dobbiamo insomma sempre e comunque far ricadere esclusivamente le colpe sui cittadini ritenendoli incivili ed indisciplinati? Quindi io vi chiedo cortesemente, se riuscite a fare un attimino attenzione a questo disciplinare d'appalto e se le regole e le norme contenute vengono applicate. Per esempio il personale messo al servizio di questo, cioè è sufficiente, non è sufficiente? O rispetta il numero praticamente previsto? Proprio per questa ragione, insomma, io avevo chiesto in Commissione, ma rifaccio la richiesta anche qui, all'amministrazione di istituire un tavolo tecnico con tutte le forze politiche ed associative, proprio per approfondire il tema della Tari. Grazie.

Il Presidente:

Prego consigliera Antenori. C'è qualcun altro che vuole intervenire in merito? Assessore Papa.

Assessore Papa:

Grazie Presidente. Ed i miei migliori auguri per questa nuova avventura. Allora consigliera Antenori, per quanto mi riguarda, ma credo di parlare a nome di tutta la maggioranza, non credo ci siano problemi per un tavolo tecnico in cui eventualmente sviscerare quelli che sono i problemi che di fatto noi affrontiamo quotidianamente. Il problema che riguarda questo tipo di appalto, ma lo abbiamo detto ampiamente in tante situazioni, è il fatto che non è disegnato sul Comune di Venosa. Vorrei ricordare che il Comune di Venosa è entrato per la gestione dei rifiuti nell'Unione dei Comuni soltanto successivamente all'espletamento della gara. Quindi il progetto dei servizi che fu fatto, quindi il progetto ambientale, è stato fatto, tarato su quei Comuni che inizialmente erano a gara. Il Comune di Venosa è subentrato successivamente. Era il 2017/2018. Fine 2017, inizi 2018. Quindi poi ufficialmente l'appalto è partito dal primo marzo 2018. Di problemi ce ne sono, sono tanti. Stiamo cercando di vedere, anche di concerto con l'Ecotrash, che è l'esecutrice dell'appalto, di risolvere quello che è risolvibile. Siamo in contatto diretto sempre col DEC, che è la figura fondamentale dell'Unione che si occupa poi della gestione dell'appalto stesso. Quindi noi interveniamo sia direttamente sia attraverso il DEC, che è una figura che risponde a tutta l'Unione, non soltanto al Comune di Venosa. Comunque, ripeto, per quanto ci riguarda possiamo tranquillamente organizzare un tavolo. Ne parliamo. Non c'è problema. Ci sono dei problemi che sono risolvibili, alcuni li abbiamo anche già un po' calibrati, altri che però hanno i limiti di un appalto che, purtroppo, non è fatto su misura per il Comune di Venosa. Grazie.

Il Presidente:

Qualcun altro vuole intervenire? Prego.

Consigliere Antenori Pasqualina:

Una replica benevola. Lei mi dice che questo appalto è stato cucito praticamente addosso ai Comuni. Però io credo che il volere comune è quello di tenere le città pulite, Le città, i paesi. Però se questo non si verifica, assessore Papa, noi non possiamo dire: no, l'appalto che è stato fatto è stato cucito per quelli... Che facciamo, che magari quei paesi si tengono puliti e il nostro si tiene sporco? Cioè non mi sembra una giustificazione...

Assessore Papa:

No, non è una giustificazione.

Consigliere Antenori Pasqualina:

Non si vuole colpevolizzare assolutamente voi eh...

Assessore Papa:

No no, io non mi sono riferita nello specifico a nessun servizio, proprio per evitare insomma generalizzazioni. Ho fatto un discorso diverso. Ho detto che ci sono delle cose che è possibile in qualche modo gestire e migliorare, perché ci sono i margini all'interno dell'appalto; altre cose, invece, che purtroppo non è possibile fare. Le faccio un esempio. Venosa è una città turistica, a differenza magari di altri Comuni dell'Unione che non lo sono, e quindi prevederebbe un - come dire - un servizio fatto in un certo modo, anche - tornando allo spazzamento - lo spazzamento domenicale, che riguardi un'area abbastanza ampia, tipo il centro storico piuttosto che le vie principali. Questo, purtroppo, nell'appalto non è previsto. E a meno che non si faccia un contratto aggiuntivo e quindi ulteriori soldi sulla Tari dei cittadini diventa difficile poterlo prevedere. Quindi ci sono dei limiti legati all'appalto, cose che si possono sicuramente migliorare e cose che sono già state migliorate. E poi sicuramente ci vuole anche la collaborazione dei cittadini, perché una città pulita è anche frutto della civiltà e della buona educazione. Grazie.

Il Presidente:

Prego assessore Papa. C'è qualcun altro? Possiamo passare alle dichiarazioni di voto? Bene. Qualche dichiarazione di voto? Prego consigliera Antenori.

Consigliere Antenori Pasqualina:

Allora, io devo dire che riguardo alla proposta di delibera del Consiglio Comunale numero 36 del 22.6.2021 mi trovo veramente in difficoltà ad esprimere un voto unico per i diversi argomenti contenuti, anche se sono correlati tra loro. Dico subito che per le ragioni proprio prima esplicitate nel mio intervento non posso assolutamente essere d'accordo all'approvazione dei punti 1 e 2 della delibera richiamata, che rispettivamente riguardano l'approvazione del piano tariffario Tari anno 2021 relativamente alle utenze domestiche e non domestiche e, poi, la determina della misura tariffaria giornaliera in base alla tariffa annuale della Tari, che viene stabilita nella maggiorazione di un importo percentuale del 2% rapportata al giorno. Mentre invece mi trovano favorevolissima i punti 3 e 4 della suddetta delibera, che richiamano l'articolo 6 del decreto legge 73 del 2021, che a seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica da covid-19 prevede l'istituzione di un apposito fondo da destinare ai Comuni per la riduzione della Tari alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività. Determinazione che oggi si porta all'approvazione di questo Consiglio riconoscendone l'agevolazione nella misura del 100, del 50 e del 30% alle utenze non domestiche e, di conseguenza, favorevole sono anche all'approvazione del punto 4, che stabilisce la modifica all'articolo 24 del vigente regolamento della disciplina della tassa sui

rifiuti. Pertanto per quanto detto, poiché la delibera è unica e raggruppa quei 4 punti, io purtroppo ho difficoltà ad esprimere il mio voto. Cioè per i primi due punti voto contrario e per gli altri due punti, terzo e quarto, voto favorevole. Quindi a questo punto mio malgrado, cioè comunico la mia astensione dal voto.

Il Presidente:

Grazie per la comunicazione consigliere. Qualche altra dichiarazione di voto? Prego consigliere Palumbo.

Consigliere Palumbo Antonio:

Io penso di... capogruppo posso parlare a nome del gruppo? Grazie, ho la delega. Credo che voteremo in maniera assolutamente favorevole. Però io colgo l'occasione anche, rivolgendomi all'assessore all'Ambiente, che di questo tavolo tecnico, che è stato frutto dell'iniziativa della consigliera Antenori ma è comunque giusto farlo perché bisogna dare le giuste spiegazioni ai cittadini, perché su questo punto siamo stati un attimo un po' troppo... non nei controlli, nelle informazioni. Perché dobbiamo dire ai cittadini qual è oggi le criticità che ci sono su questo appalto ed è giusto che fuoriescano attraverso un tavolo tecnico, anche per fare, giustamente, una giusta informazione su tutto il resto. Perché se no, altrimenti, è sempre colpa dell'amministrazione che aumenta le tariffe, che aumenta le tariffe, che aumenta le tariffe. Tariffe che, ovviamente, non facciamo nemmeno noi ma vengono deliberate da un'Autorità superiore, che è l'Arera. Noi alla fine ratifichiamo quello che arriva sui nostri tavoli eccetera. Però, giustamente, vedendo anche le riduzioni che ci sono state, perché abbiamo velocizzato anche quello che è provenuto fuori dal decreto sostegno Bis e tutti questi soldi, quindi è giusto, era giusto dare un'agevolazione e una riduzione alle attività commerciali, soprattutto penso alle palestre, che evidentemente in un anno sono state praticamente sempre e comunque chiuse, o ai luoghi di cultura come i cinema e i teatri. Quindi era giusto dare queste agevolazioni e velocizzare. Però volevo dire solo questo. Grazie. Il mio voto è favorevole ovviamente. Grazie Presidente.

Il Presidente:

Grazie consigliere.

Procediamo con la votazione.

Presenti 11. Astenuti? 1. Votanti 10. Contrari? 0 Favorevoli? Consigliera lei si è astenuta perché era indubbio sulla sua posizione. Favorevoli? 10.

Con 10 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto, il Consiglio Comunale approva la proposta di deliberazione in oggetto.

Votiamo per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

Presenti 11. Astenuti? 1. Votanti 11. Contrari? 0. Favorevoli? 10.

Con 10 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto, il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile la deliberazione consiliare appena approvata.

Prego assessore Papa.

Assessore Papa:

Grazie Presidente. Come avevo annunciato prima al Sindaco, io purtroppo per problemi personali ho necessità di andare via. Quindi vi auguro buon lavoro e buona giornata.

Il Presidente:

Grazie assessore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che, sulla presente deliberazione, hanno espresso *parere favorevole*:

- il **Responsabile del Servizio interessato (Area Finanziaria)** in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, ed artt. 147, comma 1, e 147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000) attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il **Responsabile del Servizio Finanziario (Area Finanziaria)**, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria;

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";
- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove

tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)";

VISTE le deliberazioni di Consiglio comunale n. 67 del 31.12.2020 e n. 27 del 31.08.2020 con la quali sono stati approvati rispettivamente il Piano economico finanziario e le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione di n. 26 del 29.09.2014;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 37 in data 28/06/2021, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di VENOSA e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato da EGRIB, il quale espone un costo complessivo di Euro 1.921.253,00 di cui parte variabile pari a € 740.477,00 e parte fissa pari a € 1.180.776,00;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

CONSIDERATO che:

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e

locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;

- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

ATTESO che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228." ;

DATO ATTO che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da

ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di VENOSA la somma di euro 67.616,00;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), efficace dal 1° gennaio 2021, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economica ed ambientale presente in questo comune, anche in considerazione delle modifiche normative introdotte al D.Lgs. n. 152/2006 dal D.lgs. 116/2020 e al fine di disciplinare le ulteriori agevolazioni, nel rispetto della normativa vigente;

RITENUTO in particolare, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività, di concedere *per la sola annualità 2021* le sotto riportate riduzioni tariffarie, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale:

- una riduzione stimata in 15.500,00 euro, pari al 100% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche;
- una riduzione stimata in 34.000,00 euro pari al 50% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche;
- una riduzione stimata in 12.000,00 euro pari al 30% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche, secondo quanto previsto dall'articolo 24 bis, comma 3, dello schema di variazione regolamentare allegato al presente atto, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della mancata produzione di rifiuti;

RILEVATO che tale forma di intervento, a sostegno delle attività oggetto delle misure agevolative, il cui importo complessivo, sulla base delle simulazioni effettuate, è quantificabile in 67.616,00 euro rientra nelle fattispecie di interventi finanziabili con le risorse che verranno assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: *"A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%."*;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 2%;

VISTO il DPR n. 158/1999;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

ESAMINATA la proposta di modifica dell'art 24 bis, del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”* ;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe e dei Regolamenti rientra tra gli atti di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

ACQUISTO altresì il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, qui allegato;

DATO ATTO che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 24.06.2021;

CON seguente risultato della votazione:

PRESENTI	11
ASTENUTI (Antenori Pasqualina)	1
VOTANTI	10
CONTRARI	0
FAVOREVOLI	10

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE il Piano Tariffario anno 2021 che, allegato al presente atto, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e determina le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;

2. DI DETERMINARE la misura tariffaria giornaliera in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 2%;

3. DI APPROVARE le riduzioni per le sole utenze non domestiche, secondo quanto previsto, dalla modifica regolamentare:

- nella misura del 100% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile), per un importo stimato di 16.179,00 euro;
- nella misura del 50% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile), per un importo stimato di 34.624,00 euro;
- nella misura del 30% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile), per un importo stimato di 12.417,00 euro;

4. DI APPROVARE la modifica dell'art. 24-bis del vigente regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), avente ad oggetto Riduzioni per attività produttive, inserendo il comma 3, come di seguito riportato:

“Art. 24-bis. Riduzioni per attività produttive.

1. *omissis*

2. *omissis*

3. In considerazione della minore produzione di rifiuti durante l'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2021, sono applicate le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche:

- a) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 100%, per le utenze non domestiche delle categorie come sotto meglio specificato:
 - cat. 1 - Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto;
 - cat. 2 – Cinematografi e Teatri;
- b) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 50%, per le utenze non domestiche delle categorie come sotto meglio specificato:
 - cat. 7 - Alberghi con ristorante;
 - cat. 8 - Alberghi senza ristorante;
 - cat. 22 – Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, PUB;
 - cat. 24 - Bar, Caffè, Pasticceria;
- c) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 30%, per le utenze non domestiche delle categorie come sotto meglio specificato:
 - cat. 13 - Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta e altri beni durevoli (esclusi negozi articoli per bambini);
 - cat. 17 - Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetista

- d) per il finanziamento delle riduzioni di cui al presente comma è previsto un apposito stanziamento la cui copertura è assicurata attraverso le risorse assegnate dall'art 6 del D.L.n. 73/ 2021;
- e) le riduzioni di cui ai punti a), b) e c) sono riconosciute d'ufficio.”;

5. DI DARE ATTO che la predetta modifica al citato Regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021 ed avrà efficacia per la sola annualità 2021;

6. DI DARE ATTO che le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti punti sono stimate complessivamente in 63.220,00 euro e saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021.

7. DI PREVEDERE che le riduzioni di cui trattasi, al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, saranno applicate d'ufficio.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente della seduta,

riconosciuta l'urgenza di provvedere in merito,

con separata votazione, che dà il seguente risultato:

PRESENTI	11
ASTENUTI (Antenori Pasqualina)	1
VOTANTI	10
CONTRARI	0
FAVOREVOLI	10

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, per l'urgenza di provvedere ai successivi e conseguenti adempimenti.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Mastrangelo Luciana

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rosa Pietro

Certificato di esecutività
(art. 134, comma 3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Visti gli atti di Ufficio,

SI CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **28-06-2021**, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li **28-06-2021**

IL Segretario Generale
(dott. Rosa Pietro)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI VENOSA



PIANO TARIFFARIO ANNO 2021

1. Cenni su normativa Tari

La Tari è il tributo locale istituito dall'art 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, la Tari è subentrata alla TARES.

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Il comma 651 così recita: "Il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158", e si conferma la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999.

L'art 1 del D.P.R. n.158 del 1999 riporta: "E' approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani". La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

2. Analisi dei costi relativi alla redazione del Piano economico finanziario

L'Autorità di regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° Gennaio 2020.

L'Autorità opera in forza della disposizione generale di cui all'art. 1 comma 1 della Legge 481/95 ma successivamente, una delega più specifica è stata attribuita all'ARERA dall'art. 1, comma 527 della L. 205/2017, che le ha assegnato precise funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga".

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2021) è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il d.P.R. n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato.

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. (*comma 654*)

Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- Costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- Costi d'uso del capitale intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni corso;

La determinazione delle componenti tariffarie è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).

L'importo totale di **€ 1.921.253,00** dovrà essere ripartito, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 158/1999, tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche nel rispetto delle seguenti formule:

$$\mathbf{TF = CSL + CC + CK + COI_{TF}^{exp} + (1+y_a) RC_{TF,a}/r = \mathbf{€ 1.180.776,00}}$$

$$\mathbf{TV = CRT + CTS + CTR + CRD + COI_{TV}^{exp} - b(AR_a) - b(1+w_a)AR}$$

$$\mathbf{CONAI = \mathbf{€ 740.477,00}}$$

La logica della ripartizione della Tariffa tra parte fissa (TF) e parte variabile (TV) è quella indicata dall'art. 3, comma 2 del DPR 158/99, che riprende l'art. 14 del D.L. 201/2011, dove al comma 11 recita: *"La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, **in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio**".*

Per quanto affermato dal disposto normativo e per come sono individuate le voci di costo del Piano Finanziario di seguito illustrato, si può definire l'importo addebitato al singolo utente dato dalla somma di due componenti (struttura binomia):

- a) una *parte fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
- b) una *parte variabile*, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

3. Riduzioni

Nelle determinazioni di calcolo che conducono ai listini tariffari, sono state prese in considerazione le riduzioni e le esenzioni totali che il Comune applica a specifiche tipologie di utenza, così come è previsto dal Regolamento.

4. Ripartizione dei costi fissi e variabili della Tariffa

La tariffa complessiva nell'anno 2021 è quantificata in un importo pari a **€ 1.921.253,00**

		$\sum T = \sum TF + \sum TV$
Totale Costi:	€ 1.921.253,00	
Costi Fissi:	€ 1.180.776,00	
Costi Fissi Utenze Domestiche:	€ 1.003.659,60	85,00%
Costi Fissi Utenze non Domestiche:	€ 177.116,40	15,00%
Costi Variabili:	€ 740.477,00	
Costi Variabili Utenze Domestiche:	€ 584.976,83	79,00%
Costi Variabili Utenze non Domestiche:	€ 155.500,17	21,00%

Si lascia invariata la ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili come l'anno scorso:

UTENZE DOMESTICHE: CF 85% e CV 79%

UTENZE NON DOMESTICHE: CF 15% e CV 21%

5. LA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

CALCOLO DELLA **TARIFFA FISSA** DELLE UTENZE DOMESTICHE:

La quota fissa TFd dovuta dalle utenze domestiche è commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare (n) e alla superficie dell'immobile occupato o condotto (S).

Più specificamente:

$$TFd(n,S) = Quf \times S \times Ka(n)$$

Dove:

- Quf: Quota fissa unitaria per unità di superficie, data dal rapporto tra il totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate, opportunamente corretta per tener conto del coefficiente Ka(n)
- Ka(n): coefficiente di adattamento, che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, i cui valori sono fissati in apposite tabelle del metodo Normalizzato D.P.R. 158/1999.

Coefficiente Ka stabilito dal Dpr 158/1999 per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e collocati al Sud

**CALCOLO DELLA TARIFFA FISSA DELLE UTENZE DOMESTICHE TENENDO CONTO DELLE
RIDUZIONI/ESENZIONI/AGEVOLAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE:**

TARIFFA FISSA UTENZE DOMESTICHE -aggregato dei dati-													
Componenti	Superficie Totale	Superficie non gravata da riduzioni	Rid 30% Abit. situati oltre 2Km dall'abitato/CPS	Rid 60% Servizio Di Raccolta Assente (Del. C.C. n. 4/2018)							Ka	Tar. Fissa	Gettito TARI
1	247.520,00	221.720,00	17.071	8.729	-	-	-	-	-	-	0,81	1.503930702	€ 378.018,68
2	135.452,00	127.324,00	6.307	1.821	-	-	-	-	-	-	0,94	1.849746741	€ 245.030,96
3	88.011,00	81.388,00	5.730	893	-	-	-	-	-	-	1,02	2.007171996	€ 172.127,44
4	75.839,00	68.699,00	5.474	1.666	-	-	-	-	-	-	1,09	2.144919093	€ 157.002,07
5	21.398,00	20.102,00	677	619	-	-	-	-	-	-	1,1	2.16459725	€ 45.074,49
6 o più	3.249,00	2.656,00	593	-	-	-	-	-	-	-	1,06	2.085884623	€ 6.405,96
	571.469	521.889	35.852	13.728	-	-	-	-	-	-			€ 1.003.659,60
												Quif= 1,9678:5682	

CALCOLO DELLA **TARIFFA VARIABILE** DELLE UTENZE DOMESTICHE:

Il calcolo della **quota variabile** TVd, segue regole diverse a seconda che si ricorra ad un sistema di misurazione presuntivo o diretto. Nel caso specifico si ricorre ad un sistema presuntivo ovvero:

$$TVd = Q_{uv} \times K_b(n) \times C_u$$

Dove:

- Q_{uv} : quota variabile unitaria di produzione rifiuti, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle stesse in funzione del numero di componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto per tener conto del coefficiente $K_b(n)$;
- $K_b(n)$: coefficiente proporzionale di produttività, che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, i cui valori sono individuati dai Comuni all'interno dei limiti MIN, Medio, Max predeterminati nella tabella 2 del Metodo Normalizzato;
L'art. 1, comma 652 della L.147/2013 e s.m.i., prescrive che *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*) l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*.
- C_u : costo unitario, dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti dalle medesime prodotti.

(*) Art 57-bis del Decreto Legge n. 124 del 26 Ottobre 2019 convertito in Legge n. 157 del 19/12/2019 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili».

CALCOLO DELLA **TARIFFA VARIABILE** DELLE UTENZE DOMESTICHE TENENDO CONTO DELLE **RIDUZIONI/ESENZIONI/AGEVOLAZIONI** DI SEGUITO RIPORTATE:

TARIFFA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE -aggregato dei dati-												
Componenti	Totale Numero utenti	Numeri Utenti non gravati da riduzione	Rid 30% Abit. situati oltre 2Km dall'abitato/CPS	Rid 60% Servizio Di Raccolta Assente (Del. C.C. n. 4/2018)	Rid 100% esclusione quota variabile							Gettito TARI
										Kb	Tar. Variabile	
1	1.761	1.675	51	35	-	-	-	-	-	0,60	48.17982295	€ 83.095,74
2	1.318	1.257	44	14	3	-	-	-	-	1,57	126.2311361	€ 163.267,35
3	840	799	34	7	-	-	-	-	-	2,19	175.8563538	€ 145.187,01
4	706	655	37	13	1	-	-	-	-	2,52	202.3552564	€ 138.835,94
5	195	186	5	4	-	-	-	-	-	2,97	238.4901236	€ 45.575,46
6 o più	32	29	3	-	-	-	-	-	-	3,61	289.8819348	€ 9.015,33
	4.852	4.604	174	73	4	-	-	-	-			€ 584.976,83

Quv= 444,62
cu= 0,1806041


Tariffe Tari 2021 utenza domestica			
Numero componenti	Quota fissa € al mq	Quota variabile € / anno	Tariffa complessiva annua
1	1,59393	48,17982	(1,59393 * mq) + 48,17982
2	1,84975	126,23114	(1,84975 * mq) + 126,23114
3	2,00717	175,85635	(2,00717 * mq) + 175,85635
4	2,14492	202,35526	(2,14492 * mq) + 202,35526
5	2,1646	238,49012	(2,1646 * mq) + 238,49012
6 o più	2,08588	289,88193	(2,08588 * mq) + 289,88193

Tariffe Tari 2020 utenza domestica			
Numero componenti	Quota fissa € al mq	Quota variabile € / anno	Tariffa complessiva annua
1	1,71101	39,24725	(1,71101 * mq) + 39,24725
2	1,98562	102,82779	(1,98562 * mq) + 102,82779
3	2,1546	143,25245	(2,1546 * mq) + 143,25245
4	2,30247	164,83844	(2,30247 * mq) + 164,83844
5	2,32359	194,27388	(2,32359 * mq) + 194,27388
6 o più	2,2391	236,13761	(2,2391 * mq) + 236,13761


Tabella di confronto per Utenze Domestiche (superficie di riferimento mq 100)					
tipo	TARI 2020	TARI 2021		Coefficienti K	
		Valori	%	Ka	Kb
1	€ 210,35	€ 207,57	-1,32%	0,81	0,6
2	€ 301,39	€ 311,21	3,26%	0,94	1,572
3	€ 358,71	€ 376,57	4,98%	1,02	2,19
4	€ 395,09	€ 416,85	5,51%	1,09	2,52
5	€ 426,63	€ 454,95	6,64%	1,1	2,97
6 o più	€ 460,05	€ 498,47	8,35%	1,06	3,61

TABELLE DI CONFRONTO TARI 2020/TARI 2021 PER SCAGLIONE DI SUPERFICIE E PER NUMERO DI COMPONENTI


	N° Componenti	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
	1	1,593930000	48,179820
MQ	TARI 2020	TARI 2021	% variazione
60	€ 141,91	€ 143,82	1,34%
80	€ 176,13	€ 175,69	-0,25%
100	€ 210,35	€ 207,57	-1,32%
120	€ 244,57	€ 239,45	-2,09%
140	€ 278,79	€ 271,33	-2,68%
160	€ 313,01	€ 303,21	-3,13%
180	€ 347,23	€ 335,09	-3,50%
200	€ 381,45	€ 366,97	-3,80%
220	€ 415,67	€ 398,84	-4,05%
240	€ 449,89	€ 430,72	-4,26%
260	€ 484,11	€ 462,60	-4,44%
280	€ 518,33	€ 494,48	-4,60%
300	€ 552,55	€ 526,36	-4,74%
320	€ 586,77	€ 558,24	-4,86%
340	€ 620,99	€ 590,12	-4,97%
360	€ 655,21	€ 621,99	-5,07%
380	€ 689,43	€ 653,87	-5,16%
400	€ 723,65	€ 685,75	-5,24%
420	€ 757,87	€ 717,63	-5,31%
440	€ 792,09	€ 749,51	-5,38%




	N° Componenti	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
	2	1,849750000	126,231140
MQ	TARI 2020	TARI 2021	% variazione
60	€ 221,96	€ 237,22	6,87%
80	€ 261,68	€ 274,21	4,79%
100	€ 301,39	€ 311,21	3,26%
120	€ 341,10	€ 348,20	2,08%
140	€ 380,81	€ 385,20	1,15%
160	€ 420,53	€ 422,19	0,40%
180	€ 460,24	€ 459,19	-0,23%
200	€ 499,95	€ 496,18	-0,75%
220	€ 539,66	€ 533,18	-1,20%
240	€ 579,38	€ 570,17	-1,59%
260	€ 619,09	€ 607,17	-1,93%
280	€ 658,80	€ 644,16	-2,22%
300	€ 698,51	€ 681,16	-2,48%
320	€ 738,23	€ 718,15	-2,72%
340	€ 777,94	€ 755,15	-2,93%
360	€ 817,65	€ 792,14	-3,12%
380	€ 857,36	€ 829,14	-3,29%
400	€ 897,08	€ 866,13	-3,45%
420	€ 936,79	€ 903,13	-3,59%
440	€ 976,50	€ 940,12	-3,73%




	N° Componenti	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
	3	2,007170000	175,856350
MQ	TARI 2020	TARI 2021	% variazione
60	€ 272,53	€ 296,29	8,72%
80	€ 315,62	€ 336,43	6,59%
100	€ 358,71	€ 376,57	4,98%
120	€ 401,80	€ 416,72	3,71%
140	€ 444,90	€ 456,86	2,69%
160	€ 487,99	€ 497,00	1,85%
180	€ 531,08	€ 537,15	1,14%
200	€ 574,17	€ 577,29	0,54%
220	€ 617,26	€ 617,43	0,03%
240	€ 660,36	€ 657,58	-0,42%
260	€ 703,45	€ 697,72	-0,81%
280	€ 746,54	€ 737,86	-1,16%
300	€ 789,63	€ 778,01	-1,47%
320	€ 832,72	€ 818,15	-1,75%
340	€ 875,82	€ 858,29	-2,00%
360	€ 918,91	€ 898,44	-2,23%
380	€ 962,00	€ 938,58	-2,43%
400	€ 1.005,09	€ 978,72	-2,62%
420	€ 1.048,18	€ 1.018,87	-2,80%
440	€ 1.091,28	€ 1.059,01	-2,96%




	N° Componenti	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
	4	2,144920000	202,355260
MQ	TARI 2020	TARI 2021	% variazione
60	€ 302,99	€ 331,05	9,26%
80	€ 349,04	€ 373,95	7,14%
100	€ 395,09	€ 416,85	5,51%
120	€ 441,13	€ 459,75	4,22%
140	€ 487,18	€ 502,64	3,17%
160	€ 533,23	€ 545,54	2,31%
180	€ 579,28	€ 588,44	1,58%
200	€ 625,33	€ 631,34	0,96%
220	€ 671,38	€ 674,24	0,43%
240	€ 717,43	€ 717,14	-0,04%
260	€ 763,48	€ 760,03	-0,45%
280	€ 809,53	€ 802,93	-0,81%
300	€ 855,58	€ 845,83	-1,14%
320	€ 901,63	€ 888,73	-1,43%
340	€ 947,68	€ 931,63	-1,69%
360	€ 993,73	€ 974,53	-1,93%
380	€ 1.039,78	€ 1.017,42	-2,15%
400	€ 1.085,83	€ 1.060,32	-2,35%
420	€ 1.131,88	€ 1.103,22	-2,53%
440	€ 1.177,93	€ 1.146,12	-2,70%



	N° Componenti	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
	5	2,164600000	238,490120
MQ	TARI 2020	TARI 2021	% variazione
60	€ 333,69	€ 368,37	10,39%
80	€ 380,16	€ 411,66	8,29%
100	€ 426,63	€ 454,95	6,64%
120	€ 473,10	€ 498,24	5,31%
140	€ 519,58	€ 541,53	4,23%
160	€ 566,05	€ 584,83	3,32%
180	€ 612,52	€ 628,12	2,55%
200	€ 658,99	€ 671,41	1,88%
220	€ 705,46	€ 714,70	1,31%
240	€ 751,94	€ 757,99	0,81%
260	€ 798,41	€ 801,29	0,36%
280	€ 844,88	€ 844,58	-0,04%
300	€ 891,35	€ 887,87	-0,39%
320	€ 937,82	€ 931,16	-0,71%
340	€ 984,29	€ 974,45	-1,00%
360	€ 1.030,77	€ 1.017,75	-1,26%
380	€ 1.077,24	€ 1.061,04	-1,50%
400	€ 1.123,71	€ 1.104,33	-1,72%
420	€ 1.170,18	€ 1.147,62	-1,93%
440	€ 1.216,65	€ 1.190,91	-2,12%



	N° Componenti	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
	6 e >	2,085880000	289,881930
MQ	TARI 2020	TARI 2021	% variazione
60	€ 370,48	€ 415,03	12,03%
80	€ 415,27	€ 456,75	9,99%
100	€ 460,05	€ 498,47	8,35%
120	€ 504,83	€ 540,19	7,00%
140	€ 549,61	€ 581,91	5,88%
160	€ 594,39	€ 623,62	4,92%
180	€ 639,18	€ 665,34	4,09%
200	€ 683,96	€ 707,06	3,38%
220	€ 728,74	€ 748,78	2,75%
240	€ 773,52	€ 790,49	2,19%
260	€ 818,30	€ 832,21	1,70%
280	€ 863,09	€ 873,93	1,26%
300	€ 907,87	€ 915,65	0,86%
320	€ 952,65	€ 957,36	0,49%
340	€ 997,43	€ 999,08	0,17%
360	€ 1.042,21	€ 1.040,80	-0,14%
380	€ 1.087,00	€ 1.082,52	-0,41%
400	€ 1.131,78	€ 1.124,23	-0,67%
420	€ 1.176,56	€ 1.165,95	-0,90%
440	€ 1.221,34	€ 1.207,67	-1,12%



LA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

CALCOLO DELLA **TARIFFA FISSA** DELLE UTENZE NON DOMESTICHE:

La **quota fissa** TFnd, riferita alla "potenziale produzione di rifiuti", è commisurata in base alla tipologia di attività svolta (ap) e alla superficie occupata (Sap). Più specificamente:

$$TFnd (ap,sap) = Qapf \times Sap(ap) \times Kc(ap)$$

Dove:

- Qapf: quota fissa unitaria per unità di superficie, determinata dal rapporto tra il totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, opportunamente corretta per tener conto del coefficiente Kc(n);
- **Kc(n): coefficiente potenziale di produzione**, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività, i cui valori sono deliberati dai comuni tra i minimi e i massimi indicati dal metodo;
- Sap(ap): Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

L'art. 1, comma 652 della L.147/2013 e s.m.i., prescrive che *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*) l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*.

(*) Art 57-bis del Decreto Legge n. 124 del 26 Ottobre 2019 convertito in Legge n. 157 del 19/12/2019 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili».

CALCOLO DELLA **TARIFFA FISSA** DELLE UTENZE NON DOMESTICHE TENENDO CONTO DELLE **RIDUZIONI/ESENZIONI/AGEVOLAZIONI** DI SEGUITO RIPORTATE:

TARIFFA FISSA UTENZE NON DOMESTICHE -aggregato dei dati-													
	Descrizione	Superficie totale	Superficie Tariffa Piena	Rid 30% Abit. situati oltre 2Km dall'abitato/CPS e CSC	RID 40% Lavanderie e tintoria	RID 60% Rifiuti speciali/Servizio Di Raccolta Assente SRA					Kc	Tar. Fissa	Gettito TARI
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	6.136,00	6.035,00	101,00	-	-	-	-	-	-	0,63	1.22143	€ 7.457,68
2	Cinematografi e teatri	862,00	862,00	-	-	-	-	-	-	-	0,47	0,91122	€ 785,48
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	10.496,00	6.551,00	404,00	-	3.541,00	-	-	-	-	0,44	0,85306	€ 7.037,93
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	375,00	175,00	-	-	200,00	-	-	-	-	0,74	1,43469	€ 365,85
5	Stabilimenti balneari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	0,67857	€ 0,00
6	Esposizioni, autosaloni	1.706,00	1.706,00	-	-	-	-	-	-	-	0,57	1,10510	€ 1.885,31
7	Alberghi con ristorante	4.270,00	3.509,00	-	-	761,00	-	-	-	-	1,01	1,95816	€ 7.467,26
8	Alberghi senza ristorante	2.261,00	2.261,00	-	-	-	-	-	-	-	0,85	1,64796	€ 3.726,04
9	Case di cura e riposo	3.631,00	3.631,00	-	-	-	-	-	-	-	0,9	1,74490	€ 6.335,73
10	Ospedali	2.612,00	2.612,00	-	-	-	-	-	-	-	1,2647	2,45197	€ 6.404,55
11	Uffici, agenzie	16.492,00	14.632,00	318,00	1.290,00	252,00	-	-	-	-	0,9567	1,85483	€ 29.175,32
12	Banche ed istituti di credito, studi	679,00	679,00	-	-	-	-	-	-	-	0,9954	1,92986	€ 1.310,37

professionali													
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	11.416,00	8.962,00	1.680,00	-	764,00	-	-	-	-	0,9004	1.74567	€ 18.243,34
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, pluriscienze	1.511,00	1.260,00	251,00	-	-	-	-	-	-	1,3824	2.68016	€ 3.847,91
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	694,00	261,00	87,00	-	346,00	-	-	-	-	0,91	1.76429	€ 812,10
16	Banchi di mercato beni durevoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67	3.23776	€ 0,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: panucchiere, barbieri, estetista	1.447,00	1.188,00	173,00	86,00	-	-	-	-	-	1,19	2.30714	€ 3.139,33
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1.930,00	1.083,00	-	208,00	639,00	-	-	-	-	0,9158	1.77553	€ 2.598,31
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.889,00	160,00	135,00	-	1.594,00	-	-	-	-	0,91	1.76429	€ 1.573,92
20	Attività industriali con capannoni di produzione	9.935,00	3.744,00	3.085,00	-	3.106,00	-	-	-	-	0,8546	1.65688	€ 11.839,89
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4.288,00	525,00	-	-	3.765,00	-	-	-	-	1,15	2.22959	€ 4.523,84
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3.907,00	3.174,00	622,00	-	111,00	-	-	-	-	1,7	3.29592	€ 12.042,63
23	Mense, birrerie, burgerie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,275	2.47194	€ 0,00
24	Bar, caffè, pasticceria	2.608,00	1.990,00	618,00	-	-	-	-	-	-	2,56	4.96327	€ 12.024,01
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7.390,00	6.247,00	419,00	-	724,00	-	-	-	-	1,7008	3.29747	€ 22.521,40

Venosa (Pz)

Tariffe TARI 2021

26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2.474,00	2.421,00	53,00	-	-	-	-	-	-	-	1,56	3.02449	€ 7.434,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante; pizza al taglio	367,00	765,00	68,00	-	34,00	-	-	-	-	-	2,21	4.28470	€ 3.340,02
28	Ipermercati di generi misti	320,00	320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,65	3.19898	€ 1.023,67
29	Banchi di mercato generi alimentari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,24	15.97552	€ 0,00
30	Discoteche, night-club	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,91	3.70306	€ 0,00
		100.196	74.751	8.024	1.584	15.837								€ 177.116,40

Qapf= 1,93878

CALCOLO DELLA TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE:

La **quota variabile** TVnd, nel sistema di misurazione presuntivo, è anch'essa commisurata alla tipologia di attività svolta (ap) ed alla superficie occupata (Sap), sulla base della seguente formula:

$$Tvnd(ap,Sap) = Cu \times Sap \times Kd(ap)$$

Dove:

- Cu: costo unitario, dato dal rapporto tra I costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti dalle stesse prodotto;
- Kd(ap): coefficiente potenziale di produzione, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività, i cui valori sono deliberati dai comuni tra i minimi e i massimi indicati dal metodo.

L'art. 1, comma 652 della L.147/2013 e s.m.i., prescrive che *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*) l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*.

(*) Art 57-bis del Decreto Legge n. 124 del 26 Ottobre 2019 convertito in Legge n. 157 del 19/12/2019 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili».

CALCOLO DELLA TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE TENENDO CONTO DELLE RIDUZIONI/ESENZIONI/AGEVOLAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE:

TARIFFA VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE -aggregato dei dati-													
	Descrizione	Superficie totale	Superficie Tariffa Piena	Rid 30% Abit. situati oltre 2Km dall'abitato/ CPS e CSC	Rid 40% Lavanderia e tintoria	Rid 60% Rifiuti speciali/ Servizio Di Raccolta Assente SRA					Kd	Tar. Variabile	Gettito TARI
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	6.136,00	6.035,00	191,00	-	-	-	-	-	-	5,5	1.14579	€ 6.995,88
2	Cinematografi e teatri	862,00	862,00	-	-	-	-	-	-	-	4,12	0.85830	€ 739,86
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	10.496,00	6.551,00	404,00	-	3.541,00	-	-	-	-	3,9	0.81247	€ 6.703,06
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	375,00	175,00	-	-	200,00	-	-	-	-	6,55	1.36454	€ 347,96
5	Stabilimenti balneari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	0.64581	€ 0,00
6	Esposizioni, autosaloni	1.706,00	1.706,00	-	-	-	-	-	-	-	5,04	1.04996	€ 1.791,24
7	Alberghi con ristorante	4.270,00	3.509,00	-	-	761,00	-	-	-	-	8,92	1.85827	€ 7.086,33
8	Alberghi senza ristorante	2.261,00	2.261,00	-	-	-	-	-	-	-	7,5	1.56245	€ 3.532,69
9	Case di cura e riposo	3.631,00	3.631,00	-	-	-	-	-	-	-	7,9	1.64578	€ 5.975,82
10	Ospedali	2.612,00	2.612,00	-	-	-	-	-	-	-	7,55	1.57286	€ 4.108,32

Venosa (Pz)

Tariffe TARI 2021

11	Uffici, agenzie	16.492,00	14.632,00	318,00	1.290,00	252,00	-	-	-	-	-	8,14	1.69578	€ 26.673,55
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	679,00	679,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7318	1.81906	€ 1.235,14
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	11.416,00	8.962,00	1.690,00	-	764,00	-	-	-	-	-	7,74	1.61245	€ 16.851,03
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.511,00	1.260,00	251,00	-	-	-	-	-	-	-	13,22	2.75407	€ 3.954,02
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	694,00	261,00	87,00	-	346,00	-	-	-	-	-	8	1.66661	€ 767,14
16	Banchi di mercato beni durevoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,959	2.28301	€ 0,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	1.447,00	1.188,00	173,00	86,00	-	-	-	-	-	-	10,45	2.17701	€ 2.962,26
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1.930,00	1.083,00	-	208,00	639,00	-	-	-	-	-	6,8	1.41662	€ 2.073,08
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.889,00	160,00	135,00	-	1.594,00	-	-	-	-	-	8,02	1.67078	€ 1.490,50
20	Attività industriali con capannoni di produzione	9.935,00	3.744,00	3.085,00	-	3.106,00	-	-	-	-	-	2,9	0.60415	€ 4.317,17
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4.288,00	523,00	-	-	3.765,00	-	-	-	-	-	10,138	2.11191	€ 4.285,06
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3.907,00	3.174,00	622,00	-	111,00	-	-	-	-	-	14,965	3.11760	€ 11.391,10
23	Mense, birrerie, amburgherie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	2.33326	€ 0,00
24	Bar, caffè, pasticceria	2.608,00	1.990,00	618,00	-	-	-	-	-	-	-	22,5	4.68734	€ 11.355,56

Venosa (Pz)

Tariffe TARI 2021

25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7.390,00	6.247,00	419,00	-	724,00	-	-	-	-	-	13,7	2,85407	€ 19.493,02
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2.474,00	2.421,00	53,00	-	-	-	-	-	-	-	13,77	2,86865	€ 7.051,44
27	Ortofrutta, peschiere, fiori e piante, pizza al taglio	867,00	765,00	68,00	-	34,00	-	-	-	-	-	19,465	4,05507	€ 3.350,30
28	Ipermercati di generi misti	320,00	320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,53	3,02698	€ 968,63
29	Banchi di mercato generi alimentari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,097	7,31153	€ 0,00
30	Discoteche, night-club	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	1,70828	€ 0,00
		100.196	74.751	8.024	1.584	15.837								€ 155.500,17

Quvn= 1,153497

Cu= 0,1806041

Tariffe TARI 2021 utenza non domestica

N.	TIPOLOGIA ATTIVITA' ai sensi DPR 158/99	Quota fissa € al mq	Quota var. € al mq	TARIFFA per mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1.22143	1.14579	2,36722
2	Cinematografi e teatri	0,91122	0,85830	1,76953
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,85306	0,81247	1,66553
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,43469	1,36454	2,79923
5	Stabilimenti balneari	0,67857	0,64581	1,32438
6	Esposizioni, autosaloni	1,10510	1,04996	2,15507
7	Alberghi con ristorante	1,95816	1,85827	3,81644
8	Alberghi senza ristorante	1,64796	1,56245	3,21041
9	Casa di cura e riposo	1,74490	1,64578	3,39068
10	Ospedali	2,45197	1,57286	4,02483
11	Uffici, agenzie	1,85483	1,69578	3,55060
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	1,92986	1,81906	3,74892
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,74567	1,61245	3,35812
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,68016	2,75407	5,43424
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,76429	1,66661	3,43090
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,23776	2,28301	5,52076
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,30714	2,17701	4,48415
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,77553	1,41662	3,19215
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,76429	1,67078	3,43506
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,65688	0,60415	2,26102
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,22959	2,11191	4,34150
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,29592	3,11760	6,41352
23	Mense, birrerie, burgerherie	2,47194	2,33326	4,80520
24	Bar, caffè, pasticceria	4,96327	4,68734	9,65061
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,29747	2,85407	6,15154
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,02449	2,86865	5,89315
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,28470	4,05507	8,33977
28	Ipermercati di generi misti	3,19898	3,02698	6,22596
29	Banchi di mercato generi alimentari	15,97552	7,31153	23,28704
30	Discoteche, night-club	3,70306	1,70828	5,41134

Tabella di confronto per UtENZE Non Domestiche (Sup. di riferimento mq 100)						
	tipo	TARI 2020	TARI 2021		Coefficienti K	
				%	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 224,71	€ 236,72	5,35%	0,63	5,5
2	Cinematografi e teatri	€ 167,93	€ 176,95	5,37%	0,47	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 157,94	€ 166,55	5,45%	0,44	3,9
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 265,47	€ 279,92	5,44%	0,74	6,55
5	Stabilimenti balneari	€ 125,59	€ 132,44	5,45%	0,35	3,1
6	Esposizioni, autosaloni	€ 204,39	€ 215,51	5,44%	0,57	5,04
7	Alberghi con ristorante	€ 361,99	€ 381,64	5,43%	1,01	8,92
8	Alberghi senza ristorante	€ 304,53	€ 321,04	5,42%	0,85	7,5
9	Case di cura e riposo	€ 321,74	€ 339,07	5,38%	0,9	7,9
10	Ospedali	€ 383,49	€ 402,48	4,95%	1,2647	7,55
11	Uffici, agenzie	€ 321,74	€ 355,06	10,36%	0,9567	8,14
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 338,81	€ 374,89	10,65%	0,9954	8,7318
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 304,53	€ 335,81	10,27%	0,9004	7,74
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 492,21	€ 543,42	10,41%	1,3824	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 325,53	€ 343,09	5,40%	0,91	8
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 525,53	€ 552,08	5,05%	1,67	10,9588
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 425,49	€ 448,42	5,39%	1,19	10,45
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 304,10	€ 319,22	4,97%	0,9158	6,8
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 325,87	€ 343,51	5,41%	0,91	8,02
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 214,65	€ 226,10	5,33%	0,8546	2,9
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 411,85	€ 434,15	5,42%	1,15	10,1375
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 608,46	€ 641,35	5,41%	1,7	14,965
23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 455,94	€ 480,52	5,39%	1,275	11,2
24	Bar, caffè, pasticceria	€ 915,67	€ 965,06	5,39%	2,56	22,5
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 557,80	€ 615,15	10,28%	1,7008	13,7
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 558,99	€ 589,31	5,42%	1,56	13,77
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 791,18	€ 833,98	5,41%	2,21	19,465
28	Ipermercati di generi misti	€ 590,65	€ 622,60	5,41%	1,65	14,53
29	Banchi di mercato generi alimentari	€ 2.218,39	€ 2.328,70	4,97%	8,24	35,0965
30	Discoteche, night-club	€ 513,57	€ 541,13	5,37%	1,91	8,2